



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SPERANZON, BALBONI, GELMETTI, SIGISMONDI, SPINELLI, SATTA, RASTRELLI, FALLUCCHI, MATERA, TUBETTI, DELLA PORTA, MAFFONI, ZEDDA, RUSSO, LISEI, ROSA, TERZI DI SANT’AGATA, GUIDI e MANCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2025

Modifiche all’articolo 2044 del codice civile e all’articolo 185 del codice penale in materia di responsabilità civile nei casi di eccesso di legittima difesa

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha la finalità di colmare una lacuna normativa e di ristabilire un criterio di giustizia sostanziale secondo cui non può essere riconosciuto un risarcimento o un'indennità alla persona che ha messo in pericolo l'incolumità altrui attraverso una condotta violenta o gravemente intimidatoria. Senza contraddire il principio di proporzionalità si intende rafforzare sul piano civile la tutela di chi si difende da un'offesa ingiusta riconoscendo che in talune situazioni di più alto rischio, ben circoscritte dalla legge, la reazione, pur non essendo esattamente calibrata sul pericolo, può tuttavia, ferma restando la sanzione penale, non meritare anche la sanzione civile.

Nello specifico l'articolo 1 interviene sull'articolo 2044 del codice civile, prevedendo che nei casi di eccesso colposo di legittima difesa, di cui al primo comma dell'articolo 55 del codice penale, il risarcimento sia comunque ridotto, in applicazione del principio del concorso di colpa previsto dal primo comma dell'articolo 1227 del codice civile, e che non sia dovuto alcun risarcimento qualora il danneggiato abbia agito, consapevolmente, con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di armi o di altri mezzi di coazione fisica. Viene altresì modificato il terzo comma del suddetto articolo 2044, riguardante le ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 55 del codice penale, prevedendo che non sia dovuta alcuna indennità qualora il danneggiato abbia posto in essere la condotta, consapevole e volontaria, con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.

Infatti l'impianto normativo vigente, pur riconoscendo con l'articolo 52 del codice penale la scriminante della legittima difesa e disciplinando con l'articolo 55 l'eccesso colposo, non prevede una corrispondente disciplina civile che tenga adeguatamente conto del comportamento del danneggiato e del principio di autoresponsabilità dello stesso, cioè che adatti la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 1227 del codice civile alle situazioni in cui il creditore abbia determinato colpevolmente un serio pericolo di offesa ingiusta per il debitore.

Allo stato attuale, in assenza di una specifica previsione, anche il danneggiato che abbia posto in essere una condotta violenta o gravemente minacciosa, finalizzata alla commissione di un reato contro la persona o il patrimonio, può pretendere un risarcimento o un'indennità per i danni subiti a seguito della reazione difensiva, seppur in eccesso per colpa o per il grave turbamento patito dal danneggiante.

Con l'articolo 2 si agisce in modo consequenziale sul secondo comma dell'articolo 185 del codice penale, premettendo le parole « Salvo che la legge disponga altrimenti, » che indicano che esistono casi (eccezioni) in cui la regola generale del risarcimento del danno non si applica, al fine di introdurre un principio di responsabilità attenuata e di escludere, in presenza di condotte particolarmente gravi da parte del danneggiato, l'obbligo di risarcimento o di indennizzo.

Il principio ispiratore della presente iniziativa legislativa è chiaro: chi sceglie un agire illecito e violento contro un altro soggetto si espone volontariamente al rischio di subire una reazione, e anche qualora essa ecceda per colpa i limiti della legittima di-

fesa, se ne accolla le conseguenze patrimoniali, in ragione del tipo di rischio, particolarmente grave, che si è assunto. In altre parole, in simili situazioni si vuole affermare, con un'annessa funzione di prevenzione generale, che « la violenza non paga ».

Quanto proposto si inserisce nel solco già tracciato dal legislatore con la legge 26 aprile 2019, n. 36, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa, che ha ampliato, per colui che si difende, la tutela in ambito penale, e ne rappresenta l'opportuno completamento sul piano civilistico. Non interviene sulla responsabilità penale che resta disciplinata se-

condo le regole ordinarie, limitandosi a ridefinire il perimetro della responsabilità civile introducendo maggior equità nel complesso e ambivalente rapporto tra aggressore/danneggiato e aggredito/danneggiante.

Si tratta in definitiva di misure di riequilibrio che non toccano il divieto dell'uso arbitrario della forza e che rinsaldano i principi di buon senso e di giustizia radicati nella coscienza sociale, rafforzando la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto, soddisfacendone le legittime aspettative di tutela dinnanzi al rischio, diffuso e allarmante, di aggressioni violente alla propria persona o al patrimonio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2044 del codice civile)

1. All'articolo 2044 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Nel caso di eccesso colposo di legittima difesa di cui all'articolo 55, primo comma, del codice penale, il risarcimento è diminuito secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1227. Il risarcimento non è dovuto se il danneggiato ha posto in essere la condotta, consapevole e volontaria, con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica »;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'indennità non è dovuta se il danneggiato ha posto in essere la condotta, consapevole e volontaria, con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 185 del codice penale)

1. Il secondo comma dell'articolo 185 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Salvo che la legge disponga altrimenti, ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui ».